



*Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza*

Prot n. 12 del 24/10/2015

*monitore a Zampatti
no e-mail*

Genova, 22 ottobre 2015

Prot. n. PG/2015/183892

Class. 2015/C2.4/37

Al Signor Presidente

IV Commissione

S e d e

Al Signor Presidente

del Consiglio delle Autonomie Locali

S e d e

Oggetto: Disegno di legge n. 26 del 22
ottobre 2015.

e p.c.: Al Settori Consiliari

S e d e

Al Gruppi Consiliari

S e d e

Ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale, si trasmette, per l'esame di codesta Commissione, il disegno di legge n. 26, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 19 ottobre 2014, avente ad oggetto:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 49 (PIANO CASA)".

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Si fa presente che la Giunta regionale ha comunicato che il disegno di legge di cui sopra è attuativo del Programma di Governo ai sensi dell'art. 33 del Regolamento interno.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Francesco Bruzzone)



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

D.D.L.

026	22.10.2015
-----	------------

Oggetto:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 49 E S.M.
(PIANO CASA)"

SCHEMA N. NP/22033
DEL PROT. ANNO 2015



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Staff Centrale e Servizi Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3351 del 19/10/2015

N. 5

IN DATA 19/10/2015

OGGETTO : DDL "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 49 e s.m. (PIANO CASA)

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Sonia Viale, con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR	ASTEN	CONTR.
	X	Giovanni Toti - Presidente			
X		Sonia Viale - Vice Presidente	X		
X		Giovanni Berrino - Assessore	X		
X		Ilaria Cavo - Assessore	X		
X		Giacomo Raul Giampedrone - Assessore	X		
X		Stefano Mai - Assessore	X		
X		Edoardo Rixi - Assessore	X		
X		Marco Scajola - Assessore	X		
7	1		7		

RELATORE alla Giunta Marco Scajola e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag.4 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO
19/10/2015 (Dott. Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE
DELL'ESAME

PAGINA : 1

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P. C. C. C. C. C.
(P. C. C. C. C. C.)

CODICE PRATICA :

modpcasa

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N. NP/22033
DEL PROT. ANNO 2015



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Affari Giuridici del territorio - Settore

OGGETTO : DDL "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 49 e s.m. (PIANO CASA)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL TESTO

N.

5

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

M

19/10/2015

DATA

Il presente DDL è volto ad apportare modifiche alle disposizioni della legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 e s.m. per rispondere ad esigenze rappresentate dai Comuni, dalle categorie professionali ed economiche e dagli utenti, in particolare mediante il superamento del termine di scadenza dell'efficacia della legge, l'estensione del relativo campo di applicazione e l'adeguamento di alcuni contenuti al fine di conseguire maggiore certezza applicativa.

Infatti - stante il permanere della congiuntura economica e delle negative ricadute, anche occupazionale, sul settore edilizio e sulla collegata filiera produttiva industriale e sulla attività delle categorie professionali, nonché tenuto conto della sempre più urgente necessità di incentivare sotto il profilo urbanistico-edilizio la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in situazioni di dissesto idrogeologico ed idraulico - si ritiene opportuno eliminare il termine di scadenza dell'operatività di tale legge e rendere le relative disposizioni applicabili fino a quando i Comuni avranno inserito nel loro piano urbanistico una specifica disciplina per il recupero e la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio contraddistinta da misure di incentivazione dello stesso tenore di quelle stabilite nella ridetta l.r. n. 49/2009 come modificata dal presente DDL, opportunamente rapportate alle caratteristiche paesaggistiche ed urbanistiche dei relativi territori.

Per quanto concerne poi gli specifici contenuti tecnici, le modifiche previste dal presente DDL sono volte a rendere ancora più incisiva ed efficace l'operatività della stessa legge estendendone il campo di applicazione ed innalzando alcuni parametri quantitativi nonché introducendo nuove misure di premialità per l'applicazione degli articoli 6 e 7 relativamente ad edifici ricadenti in base alla pianificazione di bacino in aree inondabili o in aree con suscettività al dissesto alta o molto alta, in modo da favorirne la ricollocazione in zone sicure.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Laura Maggi)

15-10-2015

Data - IL SEGRETARIO

19 OTT. 2015

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

SEZIONE STAFF GIUNTA
E SERVIZI GIUNTA
Piazz. Carlo Farini
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Delente)

modpcase

PAGINA : 1

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Ciò premesso, si illustrano di seguito le modifiche previste nel DDL agli articoli della ridetta L.r. n. 49:

- **Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2009 n. 49 e successive modificazioni (Piano Casa))**

Contiene la sostituzione del comma 2 dell'art. 1 della L.r. 49/2009 e s.m. al fine di stabilire l'operatività della legge senza limitazioni temporali, in attesa dell'inserimento della specifica disciplina contunale per il recupero e la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio - in sede di formazione del PUC o di variante del PUC vigente - in conformità ai principi ed alle misure di premialità stabilite dalla presente legge speciale.

- **Articolo 2 (Modifiche all'articolo 3 della L.r. 49/2009)**

Prevede quattro modifiche all'art. 3 della L.r. 49/2009 e s.m.:

1. la prima relativa al comma 1, consiste nella mera specificazione circa le modalità di applicazione degli incrementi volumetrici di cui alle lettere a),b)c),bis, nel senso di chiarire che si tratta della sommatoria degli incrementi ivi previsti in rapporto alla volumetria degli edifici esistenti;
2. la seconda sempre relativa al comma 1, consiste nell'inserimento:
 - nel campo di applicazione degli interventi di ampliamento di edifici esistenti delle "pertinenze non eccedenti 200 metri cubi" e dei cambi d'uso, al fine di rendere esplicita la possibilità di usufruire degli incrementi volumetrici previsti nell'art. 3 a riferimento anche per ampliare i manufatti di natura pertinenziale esistenti e non eccedenti la soglia dimensionale sopraindicata nonché per cambiare la destinazione d'uso di locali di edifici esistenti o delle relative pertinenze;
 - del rispetto dei requisiti igienico-sanitari, in quanto parametri da osservare in ogni caso per assicurare che gli interventi di che trattasi conseguano effetti di miglioramento della funzionalità degli immobili interessati anche sotto il profilo igienico-sanitario;
3. la terza ancora relativa al comma 1, lettera c bis), consistente nell'inserimento della previsione di ampliamento volumetrico anche per gli edifici di volumetria esistente compresa tra 1.000 e 1.500 metri cubi, innalzando così la soglia massima dell'incremento volumetrico realizzabile che passa da 170 metri cubi a 200 metri cubi.
4. la quarta modifica consistente nell'abrogazione del comma 5 dell'art. 3, in quanto l'obbligo di osservare la superficie minima pari a 60 mq per ogni unità immobiliare ricavata a seguito di frazionamento dell'edificio interessato dagli interventi di ampliamento di che trattasi è risultato penalizzante e non coerente con i parametri al riguardo stabiliti

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Laura Mucci)

15-10-2015

Data - IL SEGRETARIO

19 OTT. 2015

[Signature]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA	AUTENTICAZIONE COPIE SETTORE STAFF CENTRALE E SERVIZI GIUNTA Prestazioni Generali DISTRUTTORE (Firma) <i>[Signature]</i>	CODICE PRATICA :
		modpcasa
PAGINA : 2	COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	



nell'art. 3 D.M. 5 luglio 1975 costituente la fonte di riferimento per la fissazione della dimensione minima degli alloggi.

- **Articolo 3 (Modifiche all'articolo 5 della L.r. 49/2009)**

Contiene sei modifiche all'articolo 5 della L.r. 49/2009 e s.m. relativo ai casi di esclusione dell'applicabilità degli incrementi volumetrici sugli edifici esistenti prevista negli articoli 3 e 4:

1. la prima relativa al primo periodo del comma 1 consiste nell'eliminazione delle parole "od unità immobiliari" in quanto superflue rispetto al riferimento già presente degli edifici e nell'inserimento del riferimento alla possibilità di ampliamento anche delle relative pertinenze;
2. la seconda relativa alla lett. b) del medesimo comma 1, consiste nella soppressione dei relativi contenuti nei quali era per scelta di natura politica: - per gli edifici integralmente condonati con tipologia di abuso 1 esclusa la possibilità di accedere agli incrementi volumetrici; - per le parti di edifici oggetto di condono nei termini sopra menzionati subordinata la fruibilità degli incrementi volumetrici alla decurtazione dalla volumetria delle costruzioni esistenti dell'entità della parte di volume condonato. Invero si ritiene tale esclusione e decurtazione da abrogare in quanto non fondata su ragioni ostative di natura giuridica, considerato che nell'Intesa Stato-Regione del 1° aprile 2009 su cui si fonda la L.r. 49/2009 non si rinvencono divieti e limitazioni al riguardo;
3. la terza modifica relativa alla lettera c) del ridetto comma 1, consiste nella riformulazione della parte della disposizione concernente i rapporti con i vigenti piani di bacino e con gli analoghi atti di pianificazione al fine di rendere più chiaro che nelle aree ricomprese nella pianificazione di bacino sono preclusi gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 della legge piano casa che superino le soglie dimensionali previste dalla normativa di tale pianificazione;
4. la quarta relativa alla lettera g) del ridetto comma 1, consiste nella soppressione dei relativi contenuti concernenti l'esclusione dall'applicazione degli ampliamenti volumetrici di cui ai ridetti artt. 3 e 4 per gli edifici ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, Parco regionale di Portofino, Parco regionale naturale di Portovenere e Parco naturale regionale di Montemarcello Magra - in quanto a fronte della considerazione che nei Piani dei sopramenzionati Parchi esiste già una disciplina degli ampliamenti degli edifici esistenti - si ritiene coerente eliminare tale preclusione per rendere applicabile in tali delicati territori la disposizione già stabilita nel successivo comma 3 del medesimo art. 5 la quale fa salva la disciplina degli ampliamenti stabilita in tutti i Piani dei Parchi - fermo restando per quanto riguarda il Parco nazionale delle Cinque Terre il rispetto della relativa normativa statale ivi

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Laura Muzzi)

15-10-2015

Data - IL SEGRETARIO

19 OTT. 2015

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

PAGINA : 3

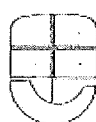
AUTENTICAZIONE COPIE

UFFICIO REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
P. U. REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
P. U. REGIONALE

CODICE PRATICA :

modpcasa

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



applicabile -, al contempo, prevedendo la facoltà di ogni Ente Parco di rendere applicabili le misure degli ampliamenti previste dalla L.r. 49 mediante assunzione di specifica deliberazione non soggetta ad alcun termine di scadenza, così da poter rendere possibili soprattutto in tali contesti territoriali gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

5. la quinta relativa alla lettera a) del comma 2 consiste, con riferimento ai Comuni costieri, nella soppressione della esclusione degli ambiti soggetti al regime normativo delle strutture urbane qualificate (SU) del vigente PTCP, in quanto tali ambiti, differentemente da quelli di cui alle successive lettere b) e c), sono soggette al regime normativo di mantenimento di cui all'art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP che ammette, alle condizioni ivi indicate, gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti;
6. la sesta modifica, relativa al comma 3, è di mero coordinamento in conseguenza della soppressione della lettera g) del comma 1;

- **Articolo 4 (Modifiche all'articolo 6 della L.r. 49/2009)**

Prevede tre modifiche all'art. 6 della L.r. 49/2009 e s.m.;

1. la prima relativa al comma 1, consiste nell'inserimento: - della specificazione della possibilità di ricostruzione degli edifici oggetto di demolizione anche in più edifici, al fine di facilitarne l'inserimento paesaggistico; - della possibilità di accorpamento in uno o più costruzioni di edifici che vengono demoliti in quanto suscettibili di riqualificazione, ubicati anche in aree diverse del territorio comunale, così da estendere le possibilità di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, a condizione che ciò avvenga sulla base di una progettazione unitaria ed oggetto di un unico titolo abilitativo;
2. la seconda relativa alla lettera a) del comma 3, consiste nella sostituzione del rinvio al parametro della distanza tra costruzioni fissata dai piani urbanistici con la fissazione dell'univoco parametro del distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici fronti stanti, stabilito all'art. 9 del D.M. 2.4.1968, fatte salve le distanze inferiori stabilite dal PUC in applicazione dell'art. 18, comma 2, della L.r. 16/2008 e s.m.;
3. la terza relativa al comma 4, consiste nell'inserimento della competenza della Regione all'approvazione delle varianti ivi indicate per effetto delle modifiche apportate con la L.r. 11/2015 alla L.r. 36/1997 nonché al contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ove trattasi di immobili vincolati;

- **Articolo 5 (Modifiche all'articolo 7 della L.r. 49/2009)**

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Laura Mussi)

15-10-2015

Data - IL SEGRETARIO

19 OTT, 2015

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

PAGINA : 4

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
Firma Legale del Presidente
LIGURIA
Data: 19/10/2015

CODICE PRATICA

modpcasa

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Contiene cinque modifiche dell'art. 7 della L.r. 49/2009 e s.m.:

1. la prima relativa al comma 1, consiste nella soppressione dell'obbligo del rispetto delle destinazioni d'uso stabilite nel vigente strumento urbanistico comunale, non reputandosi opportuno il mantenimento di tale limitazione viste le finalità perseguite dal presente DDL, e nell'inserimento: - della specificazione della possibilità di ricostruzione degli edifici oggetto di demolizione anche in più edifici, al fine di facilitarne l'inserimento paesaggistico; - della possibilità di accorpamento in uno o più costruzioni di edifici che vengono demoliti in quanto suscettibili di riqualificazione, ubicati anche in aree diverse del territorio comunale, così da estendere le possibilità di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, a condizione che ciò avvenga sulla base di una progettazione unitaria ed oggetto di un unico titolo abilitativo;
2. la seconda relativa al comma 2, consiste: - nella soppressione del riferimento alle aree "edificabili" in base ai piani urbanistici comunali in quanto tale espressione è stata fonte di incertezze applicative ed il suo mantenimento non appare opportuno avuto riguardo alle finalità del DDL in premessa specificate; - nell'inserimento del requisito della dotazione delle opere di urbanizzazione primaria per il lotto oggetto dell'intervento di ricostruzione e dell'obbligo per il soggetto attuatore di tale intervento della realizzazione delle eventuali ulteriori opere di urbanizzazione richieste dal Comune in misura corrispondente al carico urbanistico previsto dalla stessa iniziativa;
3. la terza relativa al comma 3, consiste nella soppressione del divieto di incremento volumetrico di cui al comma 1 in quanto tale limitazione risulta incoerente rispetto alle finalità del presente DDL, nonché nella soppressione del riferimento alle aree "edificabili" per le stesse motivazioni indicate in relazione alla seconda modifica sopra illustrata;
4. la quarta relativa alla soppressione delle lettere a) e b) del comma 3, concernenti l'obbligo di realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata o della monetizzazione del corrispondente valore da destinare alla realizzazione di alloggi ERP, deriva dalla considerazione che tali obbligazioni in ragione della loro rilevanza economica, da un lato, hanno determinato una forte limitazione all'applicazione della disciplina della L.r. 49/2009 e s.m. proprio con riferimento alla demolizione di edifici obsoleti e degradati a destinazione non residenziale che spesso sono collocati nelle aree esposte al rischio idraulico e, dall'altro, non appaiono da mantenere in quanto non in linea con le finalità di rilancio dell'attività edilizia perseguite dal presente DDL;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. a. Laura Mussi)

15-10-2015

Data - IL SEGRETARIO

19 OTT. 2015

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

PAGINA : 5

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
Primo Vice Presidente
DIRETTORE
(Patrizia Baccato)

modpcasa

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



5. la quinta relativa al comma 4 consiste nell'inserimento della competenza della Regione all'approvazione delle varianti ivi indicate per effetto delle modifiche apportate con la Lr. 11/2015 alla Lr. 36/1997 comprensiva del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in caso di immobili vincolati.

Articolo 6 (Inserimento dell'articolo 7bis della Lr. 49/2009)

Costituisce una delle più importanti innovazioni contenute nel DDL perché introduce due specifiche premialità per l'applicazione degli articoli 6 e 7 della legge per incentivare gli interventi di demolizione di edifici esistenti ricadenti in aree inondabili in base ai piani di bacino od agli atti analoghi di pianificazione in aree ad elevata e molto elevata pericolosità idraulica e geomorfologica nonché in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta previste da normative statali o regionali in materia di difesa del suolo. Tali premialità consistono nell'innalzamento al 50 per cento della percentuale di incremento volumetrico del 35 per cento previsto per tali interventi e nella esclusione dal computo della volumetria della nuova costruzione, da realizzarsi a seguito della demolizione, dei maggiori spessori di cui all'art. 67, comma 5, della Lr. 16/2008 e s.m. per contenerne il consumo energetico.

Articolo 7 (Modifiche all'articolo 8 della Lr. 49/2009)

La modifica consiste nella abrogazione del comma 4 per effetto della modifica prevista dal DDL all'articolo 1, comma 2.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Laura Mirisi)

15-10-2015

Data - IL SEGRETARIO

19 OTT. 2015

ln

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STATO CIVILE
E SERVIZI GIURTA
P.
INSTRUTTORE
(Patrizia Dall'asta)

CODICE PRATICA :

modpcasa

PAGINA : 6

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N. NP/22033
DEL PROT. ANNO 2015



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Affari Giuridici del territorio - Settore

SCHEMA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE
Non presenta oneri

PER LA DIREZIONE/DIPARTIMENTO

Il Dirigente

Dott.ssa Laura Mussi

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Laura Mussi)

Data - IL SEGRETARIO

19 OTT. 2015

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

PAGINA : 7

AUTENTICAZIONE COPIE

2015 OTT 19
REGIONE LIGURIA
DIREZIONE REGIONALE
AFFARI GIURIDICI DEL TERRITORIO
SETTORE

CODICE PRATICA :

modpeasa

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.NP/22033
DEL PROT. ANNO.....2015



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Affari Giuridici del territorio - Settore

OGGETTO : DDL "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 49 e s.m. (PIANO CASA)

DISEGNO DI LEGGE

N.

5

IN REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN

19/10/2015

DATA

TESTO DEGLI ARTICOLI

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2009 n. 49
e successive modificazioni (Piano Casa))

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 49/2009 e s.m., è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina prevista dagli strumenti urbanistici generali e dai piani comunali vigenti e di quelli operanti in salvaguardia fino all'inserimento nel Piano urbanistico comunale vigente o nel Piano urbanistico comunale da adottare ed approvare ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e s.m. della specifica disciplina di agevolazione del rinnovo del patrimonio urbanistico-edilizio esistente in condizioni di rischio idraulico ed idrogeologico o di incompatibilità paesaggistica e urbanistica in conformità ai principi e alle misure di premialità previste dalla presente legge".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009 e s.m.:

- a) dopo le parole "volumetrie esistenti" sono inserite le seguenti: "non eccedenti i 1500 metri cubi";
- b) le parole "mono o plurifamiliari e non eccedenti i 1500 metri cubi" sono sostituite dalle seguenti: "nonché sulle relative pertinenze non eccedenti 200 metri cubi,";
- c) dopo le parole "interventi di ampliamento" sono inserite le seguenti: "o di cambio d'uso";

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Lajolo Mussi)

15-10-2015

Data - IL SEGRETARIO

19 OTT. 2015

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF GENERALE
E SERVIZI GIUNTA
P.
L'ISTRUTTORE
(P.)

CODICE PRATICA

modpcasa

PAGINA : 1

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



- d) dopo le parole "e dei requisiti" sono inserite le seguenti: "igienico-sanitari";
- e) dopo le parole "nei limiti" sono inserite le seguenti: "della sommatoria degli incrementi";
- f) alla lettera a) dopo le parole "per edifici" sono inserite le seguenti "e pertinenze";
- g) alla lettera c bis) le parole "un incremento fino ad un massimo di 170 metri cubi" sono sostituite dalle seguenti: "per la parte eccedente la soglia di 1.000 metri cubi, entro il limite del 6 per cento e fino ad un massimo di 200 metri cubi".

2. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 49/2009 e s.m. è abrogato.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 5 della L.r. 49/2009)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 49/2009 e s.m.:
 - a) le parole "od unità immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "o relative pertinenze";
 - b) le lettere b) e g) sono abrogate;
 - c) nella lettera c) le parole "o comunque ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento" sono sostituite dalle seguenti: "e, con riferimento ai piani di bacino, oltre le soglie dimensionali previste dalle relative normative e da quelle analoghe di salvaguardia";
- 2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 49/2009 e s.m. la lettera a) è abrogata.
- 3. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 49/2009 e s.m.
 - a) le parole "diversi da quelli di cui al comma 1, lettera g)," sono soppresse;
 - b) dopo le parole "relativi Piani" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto, per quanto riguarda il Parco nazionale delle Cinque Terre, della relativa normativa statale,"

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 6 della L.r. 49/2009)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 49/2009 e s.m.:
 - a) dopo le parole "del volume esistente" sono inserite le seguenti: ", anche mediante realizzazione di più edifici,";
 - b) il periodo "Per gli edifici aventi volumetria superiore a 2000 metri cubi l'incremento massimo ammissibile non può superare i 700 metri cubi." è soppresso;

Data - IL DIRIGENTE

(Data Firma Mussi)

15-10-2015

Data - IL SEGRETARIO

19 OTT. 2015

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
	SETTORE STAFF CENTRALE E SERVIZI GIUNTA P. G. ISTRUTTORE (Patrizia Dall'asta)	modpeasa
PAGINA : 2	COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	



- c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Più edifici, ubicati anche in aree diverse del territorio comunale e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale, possono essere accorpati in uno o più edifici aventi una volumetria complessiva che non può superare i limiti di cui al presente comma mediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria".
2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 49/2009 e s.m. la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e operanti in salvaguardia, nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, fatte salve distanze inferiori stabilite dal PUC, e nel rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell'incremento volumetrico di cui al comma 1, se interrati";
3. L'ultimo periodo, del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 49/2009 e s.m. è sostituito dal seguente: "L'approvazione di tali varianti è di competenza della Regione a norma della l.r. 36/1997 e s.m. e, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, è comprensiva del contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica regionale".

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 e s.m.:
- a) le parole "nel rispetto delle destinazioni d'uso previste nel vigente strumento urbanistico comunale" sono soppresse;
- b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Più edifici, ubicati anche in aree diverse del territorio comunale e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale, possono essere accorpati in uno o più edifici aventi una volumetria complessiva che non può superare i limiti di cui al presente comma mediante rilascio di unico titolo abilitativo sulla base di progettazione unitaria".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 e s.m.:
- a) le parole "edificabili in base ai piani urbanistici comunali vigenti ed a quelli operanti in salvaguardia" sono sostituite dalle seguenti: "dotate delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 e s.m. (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia)";
- b) dopo le parole "del titolo edilizio" sono inserite le seguenti: "alla realizzazione delle eventuali ulteriori opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle di urbanizzazione secondaria nella misura corrispondente al carico urbanistico previsto dall'intervento, nonché".
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 e s.m. è sostituito dal seguente:

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Laura Massey) 15-10-2015

Data - IL SEGRETARIO

19 OTT. 2015

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
	SETTORE STAFF CENTRALE E SERVIZI GIUNTA P..... L'ISTRUTTORE (Patrizia D'Agosta)	modprasa
PAGINA : 3	COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	



- "3. Gli interventi di cui al comma 2 ove prevedano l'insediamento della destinazione d'uso residenziale possono essere assentiti soltanto in aree ove la destinazione d'uso residenziale è ammessa dal piano urbanistico vigente o da quelli operanti in salvaguardia.".
4. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'approvazione di tali varianti è di competenza della Regione a norma della l.r. 36/1997 e s.m. e, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, è comprensiva del contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica regionale.".

Articolo 6

(Inserimento dell'articolo 7 bis della l.r. 49/2009)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 49/2009 e s.m. è inserito il seguente:

"Articolo 7 bis

(Premialità per l'applicazione degli articoli 6 e 7)

1. Per gli edifici ricadenti in base ai piani di bacino e atti analoghi di pianificazione in aree ad elevata e molto elevata pericolosità idraulica e geomorfologica nonché in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta previste da normative statali o regionali in materia di difesa del suolo, che siano oggetto di interventi di sostituzione edilizia in applicazione degli articoli 6 e 7, sempreché la relativa ricostruzione avvenga in aree non soggette alle criticità sopra indicate, la percentuale di incremento volumetrico è elevata al 50 per cento, con esclusione dal computo del volume della costruzione in progetto dei maggiori spessori di cui all'articolo 67, comma 5, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16, e s.m..

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 49/2009)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 49/2009 e s.m. è abrogato.

----- FINE TESTO -----

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Laura Mussi)

15-10-2015

Data - IL SEGRETARIO

19 OTT. 2015

ATTO

PAGINA : 4

ATTESTO che la presente copia, ricevuta da me singolarmente firmata, È CONFORME ALL'ORIGINALE
Genova, lì 29 OTT. 2015

AUTENTICAZIONE COPIE

ISTRUTTORE
(Patrizia Dall'asta)

CODICE PRATICA

modpcasa

COD. ATTO : DISCIPLINA DELL'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE